

Rep. n. \_\_\_\_\_

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara comunitaria a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito denominato codice dei contratti) per la realizzazione di un Sistema integrato di analisi predittiva e di supporto all'attività investigativa con modalità sotto copertura per il contrasto del crimine informatico", sviluppato nell'ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.2 – Progetto CO.CR.IN. SUD – Lotto 2 e ammesso al finanziamento con decreto dell'Autorità di gestione del 31 gennaio 2012.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladodici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me dott. Mario Martori, Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23 maggio 2007, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio il 08 giugno 2007, visto n. 3331, sono presenti:

1) il dott. Sergio Mariotti, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Responsabile di Procedimento nell'ambito del progetto P.O.N. "CO.CR.IN. SUD" nominato con decreto del Direttore Centrale pro tempore per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato datato 13 febbraio 2012, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) il Sig. xxxxxx, nato a xxxxxxxx il xxxxxx – nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società xxxxxxxx, con sede in xxxxxxxx, xxxxxxxx, iscritta nel Registro delle Imprese di xxxxxxxx, codice fiscale n. xxxxxxxx, mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, costituito tra la predetta Società e le Società xxxxxxxx., con sede in xxxxxxxx, xxxxxxxx, codice fiscale n.xxxxxxxx, con atto di Rep.n.xxxxxx in data xxxxxxxx del xxxxxxxxxx, notaio in xxxxxxxxxx.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

### **PREMESSO**

- a. che il progetto “CO.CR.IN. SUD – COntrosto CRiminalità INformatica nelle Regioni del SUD Italia”, proposto dal Beneficiario Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato approvato e ammesso al finanziamento - per un valore complessivo di €8.247.142,20 (euro ottomilioniduecentoquarantasettemilacentotrentadue/20), IVA al 21% inclusa - nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Obiettivo Operativo I.2” con decreto dell'Autorità di Gestione del 31 gennaio 2012;
- b. che il progetto “CO.CR.IN. SUD” è finalizzato alla realizzazione di una piattaforma tecnologica a supporto delle attività di analisi di primo e secondo livello per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici e delle attività investigative condotte con modalità sotto copertura dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni;
- c. che per il conseguimento degli obiettivi del progetto “CO.CR.IN. SUD” si è reso necessario articolare le forniture su tre distinti Lotti e che il Lotto 2 corrisponde alla fornitura di un “Sistema integrato di Analisi Predittiva e di supporto all'attività investigativa con modalità sotto copertura per il contrasto del crimine informatico”;
- d. che l'Autorità di Gestione, ammettendo al finanziamento il progetto “CO.CR.IN. SUD”, ha approvato altresì la procedura di gara europea aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163 e ss.mm. e ii., per la selezione del soggetto attuatore del Lotto 2, per un importo massimo pari €5.057.800,00 (euro cinquemilonicinquantasettemilaottocento/00), IVA al 21% inclusa;
- e. che con decreto di determinazione a contrarre, emesso in data 13 febbraio 2012, il Direttore Centrale pro tempore per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha disposto l'avvio della procedura di gara europea aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D.L.gs. 163/2006 per la selezione del soggetto attuatore del Lotto 2 del progetto “CO.CR.IN. SUD” stabilendo nel contempo, quale criterio di scelta del contraente,

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006;

- f. che, pertanto, si è proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee nxxxxxx, ad esperire un appalto in ambito UE/xxxxx, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dandone massima pubblicità con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte I – Contratti pubblici xxxxxxxxxxxx – n.xxxxx nonché per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;
- g. che a seguito della pubblicazione della gara, alla stessa hanno partecipato n. xxx aziende, che hanno presentato in tempo utile le rispettive offerte;
- h. che l'Amministrazione, con proprio decreto del xxxxx, ha nominato la Commissione incaricata di esaminare le offerte pervenute ai fini dell'aggiudicazione;
- i. preso atto del verbale con il quale la Commissione sopra indicata nella seduta del xxxxxxxx è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese composto dalla mandataria xxxxxx xxxxx xxxxx e dalla mandante xxxxxx, come da decreto di aggiudicazione del xxxxxxxx, al prezzo complessivo di xxxxx oltre IVA, considerata l'offerta da esso presentata quale offerta economicamente più vantaggiosa;
- j. che il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese viene indicato per brevità "Imprese Riunite" ed il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – viene indicato con la parola "Amministrazione".

**Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Articolo 1**

### **Obblighi del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese**

Le Imprese Riunite:

xxxxx

xxxxx

xxxxx

rappresentate come d'innanzi specificato, si obbligano a fornire, all'Amministrazione, i servizi necessari alla realizzazione del progetto denominato "*Sistema integrato di analisi predittiva e di supporto all'attività investigativa con modalità sotto copertura per il contrasto del crimine informatico – Obiettivo Convergenza 2007-2013*" – *Obiettivo Operativo 1.2* con l'osservanza delle norme e delle condizioni del presente contratto.

## **Articolo 2**

### **Norme regolatrici del contratto**

L'esecuzione del contratto è regolata dalle seguenti norme:

- a. la Legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b. il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c. le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d. il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e. il D.P.C.M. 06/08/1997 n. 452, regolamento recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f. le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d) ed (e), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato;
- g. le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, e in particolare quelle relative alle procedure di gara europea aperta;
- h. il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti;
- i. Regolamento Comunitario n. 1080/06;
- j. Regolamento Comunitario (CE) n. 1083/2006;
- k. Quadro Strategico Nazionale adottato con decisione IP/07/1096 del 13 luglio 2007;
- l. Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo" – Obiettivo Convergenza 2007-2013, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 3981 del 17 agosto 2007 e in particolare i contenuti dell'Obiettivo Operativo I.2 "Garantire il libero utilizzo delle vie di comunicazione di natura infrastrutturale e telematica;
- m. Decreto del Ministro dell'Interno del 3 dicembre 2007 con il quale sono state designate l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013";

- n. Decreto dell'Autorità di Gestione datato 31 gennaio 2012 che ha approvato, nel corso della seduta del 27 gennaio 2012, il progetto "CO.CR.IN. SUD – COntrosto CRiminalità INformatica nelle Regioni del SUD Italia";
- o. Decreto del Direttore Centrale pro tempore per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, datato 13 febbraio 2012, di determinazione a contrarre e di nomina del 1° Dirigente della Polizia di Stato dott. Sergio Mariotti quale Responsabile di procedimento nell'ambito del progetto "CO.CR.IN. SUD".

Le Imprese Riunite contraenti dichiarano di conoscere e di accettare, in ogni sua parte, tutte le normative di cui ai predetti punti *a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l)*, che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegare al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il Contratto è stipulato previa acquisizione, recependone altresì le osservazioni:

- del parere di congruità tecnico economica espresso da CONSIP S.p.A. e trasmesso con nota n. 24419/2012 del 03 agosto 2012;
- del parere di conformità espresso dalla Task Force Tecnologie – PON Sicurezza 2007-2013 del Ministero dell'Interno con nota n. 555/SM/U/1142/2012 del 26 giugno 2012;
- del parere di congruità espresso dall'UTAM – 1° Settore Informatica della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota n. 600.A/Inf/5326 del 03 luglio 2012, sulla base del quale l'importo massimo per la realizzazione dell'oggetto del presente contratto viene fissato ad €4.921.207,53 (euro quattromilioninovecentoventunomiladuecentosette/53), IVA al 21% inclusa.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto del contratto, durata e descrizione della fornitura**

Il presente atto ha come oggetto la realizzazione di un "*Sistema integrato di analisi predittiva e di supporto all'attività investigativa con modalità sotto copertura per il contrasto del crimine informatico*", per l'attuazione del Lotto 2 del progetto "CO.CR.IN. SUD – COntrosto CRiminalità INformatica nelle Regioni del SUD Italia", approvato nell'ambito del P.O.N. "Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013" – Obiettivo Operativo 1.2 e ammesso al finanziamento con decreto dell'Autorità di Gestione del 31 gennaio 2012 (CUP: F63D12000050006 - CIG: 43118570F6).

La durata del presente contratto è fissata in 18 mesi solari dalla data inizio attività.

La fornitura dovrà essere in tutto conforme al capitolato tecnico, nonché, al documento degli SLA ed all'offerta delle Imprese Riunite xxxxxx che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.

Le attività da rendere sono di seguito descritte:

DESCRIZIONE	IMPORTO (iva esclusa)
Servizi di program management: servizi professionali erogati dal fornitore al fine di garantire la corretta esecuzione del progetto.	€
Servizi professionali per la realizzazione dei moduli e conduzione del progetto: servizi erogati dal fornitore, al fine di analizzare le attuali modalità operative, progettare il sistema a supporto delle attività investigative, sviluppare il sistema, effettuare i relativi test prima del rilascio in esercizio e, post rilascio, garantire una conduzione operativa di ausilio agli investigatori.	€
Modulo investigativo predittivo: consentirà agli investigatori di analizzare dati di sicurezza informatica (log ed eventi) e di fornire una analisi deterministica e predittiva di supporto alle indagini per il contrasto dei crimini informatici.	€
Modulo knowledge base: di ausilio alle attività di analisi deterministica e predittiva, la knowledge base dovrà consentire la disponibilità di una base dati di global intelligence.	€
Modulo virtual humint: supporterà l'attività investigativa consentendo di attuare analisi con modalità sotto copertura.	€
Portale di accesso: rappresenterà la porta di accesso alle funzionalità rese disponibili dai moduli sopra citati. In tale ambito sarà necessario provvedere all'integrazione con il sistema di analisi semantica già in uso presso l'Amministrazione.	€
<b>TOTALE</b>	€

La fornitura del servizio oggetto del presente contratto avverrà secondo le modalità ed impiegando le figure professionali, per i tempi e per i costi riportati nelle seguenti tabelle:

Componente fornitura	F.P./G G UU	Mes i	Importo unitario	Quota xxxx	Quot a xxxxx	Importo Totale
Attività professionali di Governance, project management tecnico e conduzione operativa						
Modulo investigativo predittivo						
Modulo di Knowledge base						
Modulo di Virtual Humint						
Sviluppo portale						
Sviluppi Software e Personalizzazioni						

<b>Componente fornitura</b>	<b>F.P./G G UU</b>	<b>Mes i</b>	<b>Importo unitario</b>	<b>Quota xxxx</b>	<b>Quot a xxxxx</b>	<b>Importo Totale</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)</b>						

Il numero dei FP relativi alle attività è da considerarsi come tetto massimo non superabile.

L'ammontare complessivo della realizzazione è di Euro xxxxxxxx, cui sono da aggiungere Euro xxxxxxxxx per I.V.A. al 21%, per un valore massimo complessivo di Euro xxxxxx, così ripartito tra le Imprese Riunite:

xxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Tale prezzo è fisso e invariabile per tutta la durata della fornitura, fino alla certificazione della regolare esecuzione e per il periodo compreso di garanzia e assistenza evolutiva; sarà corrisposto alle Imprese Riunite secondo le modalità previste dall'art. 14 "Fatturazione e Pagamenti".

Il software realizzato, in esecuzione del presente atto, diventerà di piena ed esclusiva proprietà dell'Amministrazione, dopo il collaudo positivo dell'applicativo.

#### **Articolo 4**

##### **Responsabili di progetto**

L'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un Responsabile di Progetto con il compito di coordinare le attività dell'Amministrazione e fungere da interfaccia con le Imprese Riunite.

Entro la medesima data le Imprese Riunite dovranno nominare un Responsabile Generale di Progetto (Project Manager) con funzioni di coordinamento e di unica interfaccia tecnica con l'Amministrazione.

#### **Articolo 5**

##### **Termini di adempimento e Fasi progettuali**

###### Termini di adempimento

La realizzazione dovrà essere effettuata entro **xxx mesi solari**, decorrenti dalla data di comunicazione, mediante raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta registrazione del presente contratto nei modi di legge e le Imprese Riunite provvederanno alla consegna, installazione e configurazione dell'applicativo oggetto della presente fornitura in Napoli, presso la sede dell'Amministrazione che sarà da questa individuata come più idonea e successivamente comunicata.

## Fasi progettuali

Il progetto sarà realizzato mediante diverse fasi processuali sequenziali, che, ove consentito, potranno essere parallelizzate:

- 1) Pianificazione e presentazione del “Piano di Progetto”;
- 2) Progettazione, analisi e realizzazione dell’infrastruttura tecnologica;
- 3) Sviluppo della soluzione;
- 4) Approntamento al collaudo dei moduli software realizzati;
- 5) Collaudo dell’intera realizzazione (verifica funzionalità e conteggio punti funzione) e training on the job.
- 6) Conduzione operativa, Garanzia e Assistenza tecnica evolutiva.

## **Articolo 6**

### **Modalità di esecuzione della fornitura – Collaudo - Avviamento**

Tutte le attività volte alla realizzazione dell’applicativo oggetto del presente atto, dovranno essere realizzate secondo i principi del Sistema di Qualità certificato ISO 9001:2008 ed in accordo alle relative consolidate metodologie per lo sviluppo del software. In particolare, tutte le attività relative alla verifica dei prodotti applicativi oggetto della fornitura, alla preparazione del collaudo ed al supporto al personale dell’Amministrazione nel conseguimento del collaudo, dovranno essere effettuate in maniera conforme al Sistema di Qualità. In tale ottica, le modalità di esecuzione della fornitura dovranno essere effettuate secondo i seguenti processi:

### **Sviluppo software**

- 1) Pianificazione delle modalità di realizzazione e presentazione del “*Piano e Gantt di Progetto*” entro **30 (trenta) giorni solari** dalla data di ricezione, da parte delle Imprese Riunite, della comunicazione di avvenuta registrazione del presente atto nei modi di legge. Il “Piano di Progetto” dovrà descrivere le varie fasi e/o attività previste con la precisa indicazione delle figure professionali coinvolte, i tempi di esecuzione, ecc.- Tale Piano verrà valutato dal Responsabile di Progetto dell’Amministrazione; l’esito di tale valutazione verrà comunicato all’impresa entro 15 (quindici) giorni solari dalla presentazione del citato Piano, mediante raccomandata A/R o consegnata a mano.

In caso di esito negativo di tale valutazione, le Imprese Riunite provvederanno ad apportare le modifiche e le integrazioni richieste dall’Amministrazione entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’esito negativo della verifica.

Trascorsi tali 15 (quindici) giorni, qualora i suddetti piani non siano ancora disponibili o le successive prove di verifica risultino ancora negative, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere



in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Il "Piano di Progetto" dovrà essere aggiornato con cadenza trimestrale.

Per lo svolgimento dei servizi effettuati presso l'Amministrazione, il personale delle Imprese Riunite avrà libero accesso ai locali dell'Amministrazione, nel rispetto di ogni eventuale norma di sicurezza prescritta dall'Amministrazione.

Sarà garantita alle Imprese Riunite la continuità e la competenza sul progetto da parte del personale impiegato, allo scopo di ottimizzare le attività progettuali e di garantire la sicurezza e la tutela delle informazioni acquisite.

Le prestazioni si svolgeranno nell'ambito della settimana lavorativa articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana.

L'orario di lavoro coinciderà, per quanto possibile, con quello dell'Amministrazione.

- 2) Sviluppo dell'applicativo e consegna dei prodotti di "fase" entro il termine di **12 (dodici) mesi solari** decorrenti dalla data di ricezione, da parte delle Imprese Riunite, della comunicazione di approvazione dei documenti da parte dell'Amministrazione. Le fasi relative allo sviluppo, alla consegna della documentazione e dei prodotti di fase (codice sorgente ed eseguibile, piano dei test, manuale, calcolo dei Function Point, ecc.) dovranno essere concordati con l'Amministrazione nel rispetto del documento di Appendice al capitolato tecnico inerente gli SLA di progetto.

#### **Attività propedeutica alla verifica ed al collaudo di ciascun prodotto software realizzato.**

Nel corso della realizzazione, le Imprese Riunite dovranno presentare al Responsabile di Progetto, rapporti periodici sullo stato di avanzamento lavori (S.A.L.).

Prima di procedere all'approntamento al collaudo del software applicativo, le Imprese Riunite dovranno redigere un "Piano di collaudo" ed un "Piano dei test" per ciascun modulo realizzato.

Ogniqualvolta le Imprese Riunite rilasceranno un nuovo modulo, questo dovrà essere preceduto dalla completa esecuzione dei "Test di sistema", approvati dal Responsabile di Progetto, e dall'approvazione, da parte di un'apposita Commissione, dello specifico componente realizzato.

Dopo la ricezione della comunicazione di collaudo favorevole, le Imprese Riunite potranno rilasciare in esercizio il modulo.

#### **Approntamento al collaudo**

Entro il termine di giorni **15 (quindici)**, decorrenti dall'approvazione di tutti i "Test di sistema" relativi a tutti i moduli rilasciati, le Imprese Riunite dovranno redigere la "Certificazione di Rilascio" e presentare l'approntamento al collaudo dell'intera realizzazione al Ministero dell'Interno –Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale,

Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, a mezzo raccomandata A/R. o consegnata a mano.

A corredo della citata certificazione, le Imprese Riunite dovranno produrre il “Piano dei Test di Sistema”, il “Rapporto di esecuzione dei Test di Sistema” e ogni altra utile documentazione prodotta nella fase di test del sistema.

### **Collaudo**

#### *Verifica delle funzionalità*

Il collaudo funzionale del software applicativo sarà eseguito da un'apposita Commissione da nominarsi con decreto dell'Amministrazione. Le prove di collaudo dovranno verificare la conformità della fornitura con le specifiche tecniche, nelle modalità che la Commissione riterrà necessarie.

Il certificato di collaudo sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione che ne darà comunicazione alle Imprese Riunite, per mezzo di raccomandata con avviso di ritorno, entro 15 giorni dalla data del collaudo stesso. In caso di esito negativo della prova di collaudo, questa sarà ripetuta entro un massimo di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo del collaudo stesso. Trascorsi tali 15 giorni, qualora la fornitura non sia ancora disponibile per il collaudo o le successive prove di collaudo risultino ancora negative, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento. In tal caso l'Amministrazione potrà esercitare le azioni richiamate all'articolo 6.

Contro una determinazione negativa è ammesso il ricorso, da parte delle Imprese Riunite, al Ministro dell'Interno, che deciderà sentito il Comitato di cui all'art. 22 del DPR 7/8/1992, n. 417.

In caso di ritardi, da parte dell'impresa, nell'approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 13.

#### *Verifica dei Function Point*

Successivamente alla positiva verifica dell'applicativo, le Imprese Riunite dovranno consegnare all'Amministrazione la seguente documentazione necessaria per la verifica dei Function Point effettivamente realizzati:

- Diagramma di contesto sistema;
- Modello entità relazioni;
- Dettaglio delle strutture dati;
- Definizione delle funzioni delle interfacce;
- Requisito utente;
- Conteggio function point IFPUG 4.2 e/o versione in corso;
- Tracciatura tra gli oggetti della Function Point Analysis identificati, la loro complessità ed i requisiti funzionali (mapping).

Il fattore di aggiustamento del valore (VAF – Value Adjustment Factor) basato su 14 caratteristiche generali, di seguito indicate, del sistema (GSC – General System Characteristic), sarà applicato per correggere il numero di Function Point non pesati di +35% per produrre il numero finale di F.P.:

1. comunicazione dati;
2. distribuzione dell'elaborazione;
3. prestazioni;
4. utilizzo intensivo della configurazione;
5. frequenza delle transazioni;
6. inserimento dati interattivo
7. efficienza per l'utente finale;
8. aggiornamento interattivo;
9. complessità elaborativa;
10. ricusabilità;
11. facilità di installazione;
12. facilità di gestione operativa;
13. molteplicità di siti;
14. facilità di modifica.

### **Servizi di installazione e configurazione**

Le Imprese Riunite dovranno installare e configurare il sistema informatico in Napoli, presso la sede che l'Amministrazione individuerà come più idonea e si riserva di comunicare, previo svolgimento delle attività indicate nell'allegato tecnico al presente contratto (sopralluogo e verifica della sussistenza dei prerequisiti per il servizio; definizione delle tipologie di utenti che dovranno essere abilitati al servizio ed ai profili di accesso, ecc.).

### **Conduzione operativa**

Le Imprese Riunite, successivamente alla ricezione della comunicazione di avvenuto collaudo favorevole dell'applicativo, dovranno garantire per un periodo di 6 (sei) mesi, la conduzione operativa per le seguenti attività:

- gestione applicativa;
- gestione dei dati;
- gestione del sistema;

e con le modalità indicate nel capitolato tecnico al capitolo 10.3 – “Conduzione operativa” e nella risposta d'offerta.

## **Articolo 7**

### **Scioperi e cause di forza maggiore**

Eventuali scioperi delle maestranze presso l'impresa, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.

Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta delle Imprese Riunite e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora le Imprese Riunite non adempiano agli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le Imprese Riunite, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovranno inoltrare, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento – unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

## **Articolo 8**

### **Rifiuto e ripresentazione al collaudo**

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione di Collaudo pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo, le Imprese Riunite potranno riproporre – entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – i beni già sottoposti al collaudo con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 3 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti al collaudo risultato negativo, restano a carico delle Imprese Riunite. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione le Imprese Riunite non avranno provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sulle Imprese Riunite stesse mediante incameramento del deposito cauzionale.

Verranno applicate le penali di cui all'articolo 13 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno delle Imprese Riunite, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico delle Imprese Riunite in tutte le ipotesi in cui il collaudo risulti negativo o, per

cause imputabili alle Imprese Riunite, non possa essere effettuato alla data convenuta secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente contratto.

## **Articolo 9**

### **Modifiche e varianti tecniche**

Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta delle Imprese Riunite, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, l'Amministrazione può richiedere ovvero autorizzare – in caso di proposta da parte delle Imprese Riunite – l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previa accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, le Imprese Riunite saranno tenute ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato, di entità tale da comportare degli aumenti o delle diminuzioni di costo, comunque non superiori al 10% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso extra corrispondente alle indicazioni indicate nei precedenti capoversi 1 e 2; se, viceversa, esse comporteranno delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di collaudo e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di collaudo e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

## **Articolo 10**

### **Adempimenti antimafia e subappalto**

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dai Decreti Legislativi 8/8/1994 n. 490 e 6/9/2011 n. 159 e dal DPR 3/06/1998 n. 252.

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art.118 del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006.

In caso di subappalto, l'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite, di propria competenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà non accogliere le eventuali richieste di subappalto qualora vi fossero elementi tali da negarne l'autorizzazione in fase di verifica.

## **Articolo 11**

### **Garanzia e Livelli di servizio**

#### **Garanzia**

Le Imprese Riunite dovranno garantire il software sviluppato per un periodo di **24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla data di ricezione, da parte delle Imprese Riunite stesse, della comunicazione di avvenuto collaudo favorevole della realizzazione.

La garanzia consiste nell'assicurare la copertura manutentiva al software in caso di difetti riscontrati in fase di produzione.

L'attivazione del servizio deve avvenire a seguito di uno dei seguenti eventi:

- segnalazione di un malfunzionamento esistente effettuata dagli utenti; in tal caso, le Imprese Riunite dovranno procedere all'eliminazione del difetto riscontrato.
- Richiesta di miglioramento effettuata dagli utenti ed approvata dal Responsabile di Progetto.

#### **Livelli di Servizio**

Sono previsti i livelli di servizio indicati nell'appendice al capitolato tecnico.

## **Articolo 12**

### **Deposito cauzionale**

A titolo di garanzia degli obblighi assunti le Imprese Riunite, ai sensi degli articoli 113 comma 1 e 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, e del successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 e ricorrendo la certificazione ISO 9000, costituiranno un deposito cauzionale definitivo di minimo € **xxxxxx**, pari al 5% dell'importo netto del contratto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché

l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Detta polizza rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, le Imprese Riunite dovranno provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi da ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alle Imprese Riunite, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La fidejussione prestata a titolo di cauzione definitiva avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui le Imprese Riunite sono tenute in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte delle Imprese Riunite - anche in presenza di gravame giurisdizionale - volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso.

Le Imprese Riunite costituiranno altresì, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente articolo, un deposito cauzionale pari alla somma che l'Amministrazione si impegna a corrispondere sotto forma di pagamento anticipato, nella percentuale del 20% dell'importo contrattuale complessivo. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completamento delle prestazioni contrattuali nella misura del 20% rispetto al totale della fornitura, accertato in sede di collaudo.

### **Articolo 13**

#### **Penalità in caso di ritardi e termine essenziale**

Per il dettaglio delle penalità si faccia riferimento al documento di "Appendice SLA" al capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto, ed agli eventuali ulteriori indicatori proposti dal fornitore in fase di presentazione dell'offerta tecnica.

L'ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali dovesse superare il predetto limite, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, provvederà a risolvere il contratto per inadempimento incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

Trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario e all'incameramento del deposito cauzionale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

## **Articolo 14**

### **Fatturazione e Pagamenti**

Il pagamento dell'intera fornitura sarà effettuato con le modalità di seguito indicate.

È prevista la corresponsione di un anticipo pari al 20% del totale dell'importo contrattuale complessivo, per il quale le Imprese Riunite potranno emettere fattura a far data dalla ricezione della comunicazione di esecutività del contratto, contestualmente alla prestazione dell'idonea garanzia fideiussoria, per pari importo, prevista all'ultimo capoverso dell'articolo 12 "Deposito cauzionale".

Il restante 80% dell'importo contrattuale complessivo sarà remunerato in base alle modalità di fatturazione di seguito riportate, per ciascuna tipologia di servizio.

<b>DESCRIZIONE SERVIZIO</b>	<b>Modalità di Fatturazione</b>
Attività professionali di Program Management organizzativo e tecnico	- Al termine della fase di progettazione e dopo l'approvazione del Piano di Progetto
Modulo di Analisi Predittiva Modulo di Knowledge Base Modulo di Virtual Humint	-A seguito della ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del documento di analisi funzionale.
Tutti gli ulteriori servizi	-A seguito del collaudo finale e funzionale dell'intero sistema

Il pagamento, che avverrà per metà con fondi comunitari e per metà con fondi nazionali, è pertanto subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie presso il Fondo di Rotazione del Ministero



dell'Economia ex legge 183/1987. L'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla mancata disponibilità dei sopra citati fondi.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono che, in attuazione di quanto previsto dal D.L.vo 9 ottobre 2002 n. 231, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione fattura e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato nonché dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, approvato con il DPR 20 agosto 2001 n. 384 e, in particolare, dall'art. 10 del DM 29 aprile 2002 concernente l'individuazione dei beni e servizi con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa da eseguirsi in economia da parte degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'Interno.

Le modalità di pagamento dovranno altresì rispettare le linee guida previste dalla normativa in materia di progetti PON Sicurezza per Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013.

Il pagamento sarà cumulativo e comprenderà anche le successive attività di garanzia ed assistenza fino al termine della durata contrattuale.

In applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, a pena di nullità la Ditta assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c n. xxxxxx, intestato a xxxxx, ABI xxxx, CAB xxxx, IBAN xxxxxx, acceso presso xxxx – Ag. xxxx - Via xxxx – CAP xxx xxxxxx, che le Imprese Riunite hanno comunicato, con nota n. xxx del xxxxx 2012, quale conto dedicato di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Le Imprese Riunite dichiarano altresì che il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tale comunicazione, redatta ai sensi dell'Articolo 3 - Legge n. 136/2010 e successive modifiche – costituisce l'allegato "A" al presente Contratto e forma parte integrante dello stesso.

Visti gli adempimenti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, e vista la nota s.n. del xxxxx 2012 con la quale le Imprese Riunite hanno reso noto le generalità e i codici fiscali dei soggetti titolari di firma per la gestione del suddetto conto corrente, restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 6 della medesima legge, modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187.

Le Imprese Riunite, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderanno tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di pagamento di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e in applicazione dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, si conviene che nel caso in cui i

pagamenti di cui al presente Contratto non si avvalgano di conto corrente bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto.

La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Le fatture dovranno essere emesse in quadruplica copia, intestate e trasmesse a: "Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - via Tuscolana n. 1556, 00173 Roma.

Le fatture dovranno altresì contenere, oltre gli elementi previsti dalla normativa di riferimento, le seguenti indicazioni:

- Progetto PON "CO.CR.IN. SUD – Lotto 2"
- Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Asse I - Obiettivo Operativo 1.2
- Estremi identificativi del presente contratto
- Estremi identificativi del soggetto emittente
- Numero della fattura
- Data di fatturazione
- Importo (*distinto dall'IVA, nei casi previsti dalla legge*)
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata (*per i servizi, il dettaglio è riportato nella relazione che accompagna la fattura; per le forniture di beni, in fattura deve essere indicato in dettaglio il bene fornito e il luogo di installazione*)
- CUP: F63D12000050006
- CIG: 43118570F6

## **Articolo 15**

### **Clausola dell'Amministrazione più favorita**

Le Imprese Riunite assicurano che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalle medesime Imprese, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le prestazioni già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

## **Articolo 16**

## **Brevetti e diritti d'autore**

Le Imprese Riunite sosterranno ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, le Imprese Riunite pagheranno le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto le Imprese Riunite di tali azioni promosse contro di esse, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari; l'Amministrazione abbia conferito alle Imprese Riunite, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti alle Imprese Riunite dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione delle Imprese Riunite possono divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca alle Imprese Riunite, a scelta ed a spese di queste ultime, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione; o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio delle Imprese Riunite fosse ragionevolmente attuabile.

In questo ultimo caso le Imprese Riunite rimborseranno all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'impresa;
- se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

Le Imprese Riunite non avranno alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dalle Imprese Riunite con apparecchiature o dati non forniti dall'impresa;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dalle Imprese Riunite;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non delle Imprese Riunite anche se da esse distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità delle Imprese Riunite in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

## **Articolo 17**

### **Obblighi dell'impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale**

Le Imprese Riunite si vincolano ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, le Imprese Riunite si obbligano ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.

Inoltre, le Imprese Riunite si impegnano ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, e legge 10 aprile 1991, n. 125) e di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni).

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione alle Imprese Riunite delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro o comunque accertate potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione, le Imprese Riunite non possono opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo delle Imprese Riunite di adempiere alle proprie prestazioni e le Imprese Riunite non potranno considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per le Imprese Riunite stesse.

Le Imprese Riunite si impegnano, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Le Imprese Riunite risultano in regola con gli adempimenti previsti contributivi (DURC) relativi al personale dipendente.

## **Articolo 18**

### **Obblighi dell'impresa in materia di tutela della riservatezza - Gradimento dell'Amministrazione**

Le Imprese Riunite si obbligano a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, il personale delle Imprese Riunite che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale delle Imprese Riunite di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti delle Imprese Riunite ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

Le Imprese Riunite si impegnano a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l'attività in corso.

Il personale impiegato dalle Imprese Riunite dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dalle Imprese Riunite stesse, nell'esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall'Amministrazione.

Le Imprese Riunite risultano in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210 convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.

#### **Articolo 19**

##### **Decadenza e diritti dell'assuntore**

Le Imprese Riunite si obbligano, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

#### **Articolo 20**

##### **Spese inerenti al contratto**

Le Imprese Riunite contraenti nel formulare il prezzo della fornitura hanno tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico delle Imprese Riunite;
- b) articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

c) articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottoelencati documenti:

- a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'impresa per l'erogazione del servizio;
- b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
- c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
- d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico delle Imprese Riunite, in base all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalle Imprese Riunite entro 5 (cinque) giorni dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 – Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

## **Articolo 21**

### **Salvaguardia dell'obsolescenza**

E' fatto obbligo alle Imprese Riunite di fornire, fino all'avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, le Imprese Riunite dovranno comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del prezzo complessivo da versare all'impresa.

## **Articolo 22**

### **Recesso dell'Amministrazione**

Ai sensi degli art. 134 e seguenti del decreto legislativo 163/2006 è in facoltà dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

### **Articolo 23**

#### **Controversie contrattuali**

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'autorità giurisdizionale competente.

### **Articolo 24**

#### **Domicilio legale**

A tutti gli effetti di legge, le Imprese Riunite dichiarano di eleggere domicilio in XXXXXX, alla via XXXXXXXX, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. Le Imprese Riunite sono tenute a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico delle Imprese Riunite tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

### **Articolo 25**

#### **Oneri fiscali**

Restano a carico delle Imprese Riunite gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

### **Articolo 26**

#### **Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità**

L'Amministrazione parteciperà alle Imprese Riunite, a mezzo telefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Le Imprese Riunite sono tenute, entro 2 (due) giorni da ricevimento del predetto telefax, a comunicare all'Amministrazione, con lo stesso mezzo, l'avvenuta ricezione della notifica della registrazione del decreto approvativo del contratto.

Il presente contratto, mentre vincola le Imprese Riunite contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Al presente contratto si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 2 della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

Le Imprese Riunite non assumono alcuna altra obbligazione e non prestano alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

Le Imprese Riunite sono responsabili anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 17 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 13 al terzo e quarto comma, ed oltre all'ipotesi stabilita nell'art.21 (Salvaguardia dell'obsolescenza) terzo comma – è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 6;
- articolo 7, quarto comma;
- articolo 22.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), terzo comma, e all'ipotesi di recesso prevista dall'art.22 (Recesso dell'Amministrazione) del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto – mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. – e all'esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 7, quarto comma;
- articolo 8, quinto comma;
- articolo 10, terzo comma;
- articolo 12, quarto comma;
- articolo 27, secondo comma.

nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:

- articolo 23, primo comma.

Inoltre, qualora le Imprese Riunite non adempiano anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al sesto e al settimo comma del presente articolo, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

## **Articolo 27**



### **Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito**

E' vietata, da parte delle Imprese Riunite, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del codice dei contratti.

E' fatto altresì divieto, alle Imprese Riunite, di cedere i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto.

In caso di inosservanza da parte delle Imprese Riunite degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni, il contratto si intende risolto di diritto.

### **Articolo 28**

#### **Risoluzione in caso di condanna penale**

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale delle Imprese Riunite o dei loro Organi Societari o di uno dei loro componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere alle Imprese Riunite la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

### **Articolo 29**

#### **Prevalenza delle clausole contrattuali**

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.

L'atto consta di n. \_\_\_\_ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le sottoscrizioni e le clausole vessatorie.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le Imprese Riunite dichiarano di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 7 – Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 10 – Adempimenti antimafia e Subappalto;
- articolo 12 – Deposito cauzionale;
- articolo 13 – Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 14 – Fatturazione e Pagamenti;
- articolo 15 – Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 16 – Brevetti e diritti d'autore;
- articolo 17 – Obblighi dell'impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 22 – Recesso dell'Amministrazione;
- articolo 26 – Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- articolo 27 – Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito;
- articolo 28 – Risoluzione in caso di condanna penale.